



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI PAOLA

CAPO I – DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – (Istituzione)

E' istituita ai sensi dell'articolo 10 dello statuto del Comune di Paola la Consulta Giovanile Comunale

Art. 2 – (Finalità)

La Consulta Giovanile è un'associazione, libera, volontaria e senza fini di lucro.

L'Associazione si propone di contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di favorire l'aggregazione giovanile, di contrastare i fenomeni di disagio giovanile, di favorire lo scambio sociale e culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune.

E' organo consultivo dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene alle politiche giovanili. Essa, tra l'altro: a) esprime pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale; b) formula proposte all'Amministrazione Comunale; c) elabora progetti e programma attività proprie; d) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative, e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale; e) raccoglie informazioni per quanto le attiene anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali.

Art. 3 – (Pareri)

La Consulta Giovanile relaziona direttamente al Consiglio Comunale ogni volta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere. Queste relazioni avvengono tramite il Garante o un portavoce scelto di volta in volta dal Coordinamento della Consulta.

CAPO II – DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 4 – (Organi della Consulta Giovanile)

Sono organi della Consulta Giovanile: a) Assemblea; b) Garante, eletto dal coordinamento; c) Coordinamento composto da almeno 5 unità.

Art. 5 – (Composizione dell'Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea i seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta:

I singoli giovani residenti in Paola;

Le associazioni, definibili come giovanili, regolarmente costituite;

I movimenti giovanili dei partiti, regolarmente conosciuti;

I rappresentanti d'istituto di tutte le scuole superiori di II grado presenti sul territorio del Comune di Paola;

I rappresentanti paolani eletti nelle Università.

La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile al momento della costituzione della stessa, deve essere fatta per iscritto ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale.

Successivamente, ogni richiesta verrà fatta pervenire per iscritto al Garante della Consulta.

Non è stabilito un numero minimo e massimo di componenti dell'Assemblea.

Fa parte di diritto dell'Assemblea della Consulta la Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, con funzione consultiva e senza diritto di voto

Art. 6 – (I membri dell'Assemblea)

I membri dell'Assemblea non possono avere superato il 35° anno di età, devono essere residenti nella Città di Paola con l'unica eccezione per i rappresentanti d'istituto.

Art. 7 – (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani. Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali. Si rapporta con gruppi informali. Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali previa richiesta scritta agli uffici di competenza o all'assessore di competenza.

Art. 8 – (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Coordinamento su richiesta della metà più uno dei membri o di propria iniziativa su richiesta di almeno 30 membri.

E' convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.

Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

Art. 9 – (Validità delle sedute)

Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti delle associazioni aderenti alla Consulta.

In seconda convocazione, che deve avvenire almeno ad un quarto d'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti delle associazioni aderenti alla Consulta.

Infine, in terza convocazione, a mezz'ora dalla prima, si avrà la validità della seduta con qualsiasi numero di partecipanti siano presenti.

Art. 10 – (Composizione del coordinamento)

Il coordinamento è formato da:

un rappresentante per ogni associazione giovanile che ne faccia richiesta al Coordinamento stesso;

un rappresentante degli studenti delle scuole superiori di II grado presenti nel territorio comunale;

un rappresentante paolano eletto nelle università.

I membri del Coordinamento devono essere residenti nel Comune di Paola; non possono avere superato il 35° anno di età.

Ogni organizzazione ed ogni organismo scolastico, aderente alla Consulta Giovanile, deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata al Garante della Consulta.

Ogni Organizzazione può, in ogni momento sostituire il proprio rappresentante purché informi il Coordinamento, nei modi di cui sopra.

Il Coordinamento deve essere composto da almeno un componente di sesso femminile.

Art. 11 – (Compiti del coordinamento)

Il Coordinamento è organo esecutivo della Consulta Giovanile; attua gli indirizzi dell'Assemblea; svolge una funzione di tramite e collegamento tra Amministrazione Comunale e Consulta Giovanile; coordina il lavoro delle commissioni; ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile; dibatte e delibera le istanze dell'Assemblea.

Art. 12 – (Convocazione del coordinamento)

Il Coordinamento è convocato dal Garante: di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 di componenti. E' convocato almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Il Coordinamento può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di voto.

Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza al Coordinamento se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Garante, né il membro effettivo né quello supplente partecipino al Coordinamento. L'indisponibilità a partecipare di qualsiasi componente del Coordinamento dovrà essere motivata al Garante che annoterà tale assenza nell'apposito registro.

Art. 13 – (Validità delle sedute e delle deliberazioni del coordinamento)

Le sedute sono valide se è presente il Garante o un delegato.

Le sedute sono altresì valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento. In seconda convocazione, che deve avvenire ad un quarto d'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti 1/3 dei componenti del Coordinamento.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – (Il Garante della Consulta Giovanile)

Viene eletto dal Coordinamento al suo interno con voto unanime al primo o al secondo scrutinio, con la maggioranza dei 2/3 al terzo, la metà più uno dei votanti al quarto scrutinio.

Deve essere residente nel Comune di Paola; non può aver superato il 35° anno di età, resta in carica due anni, entro 15 giorni dalla scadenza del suo mandato convoca il Coordinamento (secondo le modalità previste dall'art.12) per l'elezione del nuovo Garante.

In caso di dimissioni personali il Coordinamento voterà il nuovo Garante.

Previa richiesta di 1/3 dei componenti del Coordinamento, è possibile presentare una mozione di sfiducia al Garante della Consulta Giovanile. La mozione, presentata mediante documento sottoscritto dai promotori della stessa, sarà resa esecutiva qualora ottenga il voto positivo dei 2/3 dei componenti del Coordinamento. Nell'ambito della stessa seduta sarà convocata la successiva seduta del Coordinamento utile all'elezione del nuovo Garante con le modalità di cui sopra.

Art. 15 – (Compiti del Garante)

Il Garante della Consulta Giovanile presiede i lavori del Coordinamento e dell'Assemblea; assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile; è il portavoce della Consulta con il Consiglio Comunale di Paola e qualsiasi altro organismo interPELLI la Consulta stessa.

Art. 16 – (Dotazione finanziaria)

Il Comune, per la realizzazione delle iniziative della Consulta, dovrà provvedere idonei stanziamenti in bilancio.

La Consulta, tramite il Garante o suo delegato, stilerà rendiconto annuale da presentare per il visto e l'approvazione in assemblea e alla Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali circa i fondi messi a disposizione dal Comune o da altri Enti.

Art. 17 – (Modifica allo Statuto)

Lo Statuto della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

La Consulta Giovanile può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea riunitasi secondo l'art. 9.

Tali modifiche devono essere presentate alla Commissione Affari Generali ed Istituzionali che, una volta accolte a maggioranza, le proporrà al Consiglio Comunale.

Art. 18 – (Sede)

E' sede della Consulta Giovanile il Palazzo Comunale nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta stessa, organizzando orari e giorni compatibilmente con le esigenze degli uffici e degli amministratori.

L'Amministrazione Comunale può concedere altre sedi.

Art. 19 – (Convocazione degli organismi della Consulta)

La convocazione del Coordinamento in via ordinaria è comunicata ai membri dello stesso con almeno cinque giorni di anticipo dalla data stabilita, tramite comunicazione personale ai singoli componenti. E' consentita la convocazione in via straordinaria dello stesso tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è annunciata tramite affissione alle bacheche comunali di appositi avvisi, almeno dieci giorni prima della data stabilita. E' consentita la convocazione in via straordinaria della stessa, tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Art. 20 – (Prima riunione)

La prima riunione è indetta dall'Amministrazione Comunale.

Tale riunione sarà presenziata dal Presidente del Consiglio Comunale o un delegato.

Art. 21 – (Regolamenti interni)

La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni, integrativi del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso.